

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Al Sig. Sindaco  
del Comune di CERVARO

**OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE  
(LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
del Comune di CERVARO ed iscritto/a nelle liste elettorali di questo Comune,

**CHIEDE**

di essere iscritto/a negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise, previsti dalla legge n. 287/1951. A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

**DICHIARA**

- a) di essere in possesso del titolo di studio di \_\_\_\_\_  
anno \_\_\_\_\_ conseguito presso \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_
- b) di esercitare la professione di \_\_\_\_\_
- c) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge.

CERVARO, lì \_\_\_\_\_

IL/LA RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

Riconosciuto con documento n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

IL DIPENDENTE ADDETTO \_\_\_\_\_

*N.B.: Se la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata via fax o a mezzo posta allegare fotocopia documento di riconoscimento*

Informativa ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

---

**AVVERTENZE:**

**LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 9 - Corti d'Assise**

I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo, per i giudici di Corte d'Assise.

**LEGGE DEL 10 APRILE 1951 N. 287 art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di Giudice Popolare**

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- e) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- f) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- g) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.